

N. R.G. 8/2022

Concordato preventivo Co.me.p srl

TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE SECONDA

Riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Monica Attanasio	Presidente
dott. Pier Paolo Lanni	Giudice
dott. Luigi Pagliuca	Giudice Rel

ha emesso il seguente

Decreto

letto il ricorso depositato in data 28.11.22, come integrato e modificato in data 30.12.22, con il quale **Co.me.p srl**, ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo;

rilevato che il piano industriale posto a fondamento della proposta concordataria, della durata di 5 anni, prevede la continuità diretta dell'attività di impresa da parte della ricorrente e la soddisfazione dei creditori mediante i flussi (cash flow) generati da tale attività durante l'arco di piano, stimati in complessivi euro 1.100.000,00. La ricorrente ritiene di poter raggiungere tale risultato mediante il rilancio della propria attività che sarà perseguito – oltre che attraverso la razionalizzazione e riduzione dei costi - anche sfruttando accordi e sinergie con altre società operanti nel campo della siderurgia (LMV spa e FVS spa) e riferibili ai soci detentori del capitale della nuova socia unica di Comep srl (Vr Technology srl, a partire dal 12.5.22), le quali subappalteranno in modo continuativo a Comep srl lavorazioni meccaniche e di carpenteria su prodotti lavorati e materie prime fornite dalle stesse committenti, garantendo quindi alla ricorrente continuità e stabilità di ricavi. Il tutto come da business plan allegato al ricorso, nel quale sono analiticamente indicati i ricavi, i costi ed i flussi di cassa attesi durante l'intero arco di piano;

rilevato che la proposta prevede la soddisfazione solo parziale dei creditori muniti di cause di prelazione con grado di privilegio successivo a quello di cui all'art. 2751bis, n. 5bis cc (ivi compreso l'Erario e gli enti previdenziali), ma in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato dei beni, così come stimato dalla professionista dott.ssa Rita dottore commercialista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, c. 3, lett. d) LF, nella relazione giurata ex art 160, c. 2 e 182ter, c. 1 legge fall datata 25.11.22 (che, nell'alternativo scenario fallimentare, ha correttamente considerato le sole passività prededucibili fallimentari e non anche quelle concordatarie ed ha altresì stimato quanto ricavabile dall'esercizio di eventuali azioni risarcitorie e revocatorie). Peraltro, in relazione ai crediti erariali (oggetto di integrale falcidia al chirografo) e previdenziali (degradati al chirografo, salvo che per la quota del 13,57% del credito contributivo avente il privilegio di cui all'art 2753 cc che sarebbe soddisfatta anche nell'alternativo scenario fallimentare), sono state rispettate le formalità di cui all'art. 182ter, c. 1 primo periodo LF;



rilevato che il piano e la documentazione allegata sono accompagnati dalla relazione art. 161, c. 3 ed art. 186bis, c. 2 lett. b) legge fall in data 28.11.22, redatta sempre dalla professionista dott.ssa _____ che attesta la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del piano in continuità di impresa e la sua funzionalità alla miglior soddisfazione dei creditori rispetto all'alternativa fallimentare;

osservato che la proposta (come modificata in data 30.12.22) prevede il pagamento, a rate semestrali ed entro 5 anni dall'omologa (prevista entro il 30.6.23, quindi entro il 30.6.2028):

- 1) integrale dei creditori prededucibili (per euro 238.894,41);
- 2) integrale dei creditori con privilegio generale speciale ex art. 2758 c.c. (per euro 100,93);
- 3) integrale dei creditori con privilegio generale mobiliare ex art. 2751 bis c.c (per euro 545.144,44);
- 4) parziale (nella misura del 13,57%) dei creditori con privilegio generale mobiliare ex art. 2753 c.c. (per euro 140.057,54);
- 5) dei creditori chirografari originari e dei creditori privilegiati degradati a chirografo (per un importo totale nominale del credito di euro 2.481.371,00) per l'importo complessivo di euro 175.802,69 (da corrispondere ai creditori inclusi nelle classi 1 e 2);

rilevato che la proposta prevede la costituzione delle seguenti tre classi:

Classe 1: costituita tutta da creditori chirografari *ab origine* (fornitori, professionisti/impresе artigiane/impresе di lavoro temporaneo per crediti chirografari) ed a favore dei quali è prevista una soddisfazione **pari al 5,10%** (con esborso totale di euro 37.176,57);

Classe 2: costituita ex art. 182ter, c. 1 legge fall dai crediti verso enti previdenziali chirografari *ab origine*, nonché dai crediti verso enti previdenziali e verso l'Erario degradati al chirografo, a favore dei quali è prevista una soddisfazione **pari al 5,59%** (con esborso totale di euro 138.626,12);

Classe 3: nella quale sono stati inseriti tutti i creditori privilegiati pagati integralmente (nonché l'INPS e l'INAIL per la quota – pari al 13,57% - del credito avente privilegio ex art 2753 cc non degradata al chirografo), ma oltre il termine massimo di 2 anni di moratoria ex art. 186bis, c. 2 lett. c) legge fall, per un importo corrispondente alla perdita economica che subiranno per il ritardato pagamento (quantificata complessivamente in euro 72.739,54);

rilevato che con decreto in data 13.1.23 il Tribunale ha ammesso la ricorrente alla procedura di concordato preventivo, verificando al contempo la corretta formazione delle classi, confermando la nomina dell'avv. Paolo Simeoni quale commissario giudiziale e fissando l'adunanza dei creditori dinanzi al GD dott. Luigi Pagliuca per il giorno 10.5.23;

considerato che in sede di adunanza dei creditori e nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale la maggioranza prescritta dal testo dell'art.177 l.f. non è stata raggiunta.

Invero, su un totale di crediti ammessi al voto pari ad euro 3.291.526,38 hanno votato a favore creditori per euro 92.346,62, corrispondente ad una percentuale del 2,8 % circa.

Inoltre, la maggioranza non è stata raggiunta in nessuna classe, atteso che:

- nella **classe 1** su un totale di crediti ammessi per euro 737.415,84 hanno votato a favore creditori per euro 86.313,89, quindi nella misura del 11,70%;



- nella **classe 2** su un totale di crediti ammessi per euro 2.481.371,00, non è stato registrato alcun voto favorevole, posto che l'Agazia delle Entrate ha espresso voto contrario per euro 1.433.940,14, mentre INPS e INAIL (titolari di crediti per euro 1.047.430,86) non hanno votato (e quindi non hanno anch'essi aderito alla proposta);

- nella **classe 3** su un totale di crediti ammessi per euro 72.739,54 hanno votato a favore creditori per euro 6.032,73, quindi nella misura del 8,29 %. In tale classe, in particolare, non hanno votato (e, quindi, non hanno aderito alla proposta) INAIL e INPS, titolari di un diritto di voto per euro 34.460,17;

rilevato che con istanza in data 7.6.23 la ricorrente ha chiesto al Tribunale di procedere comunque all'omologazione coattiva della proposta concordataria, ritendendo sussistenti le condizioni di cui all'art. 180, c. 4 legge fall (c.d. *cram down* fiscale e previdenziale). Il Tribunale, con decreto in data 14.6.23, ha conseguentemente aperto il giudizio di omologazione (anche al fine di garantire il contraddittorio con i creditori tributari e previdenziali in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 180, c. 4 legge fall), fissando udienza per il giorno 14.7.2023 per la comparizione della debitrice, del commissario giudiziale e per le eventuali costituzioni in giudizio di creditori dissenzienti o altri interessati ex art.180 l.f. e per le eventuali opposizioni;

rilevato che con atto depositato in data 4.7.23 Agenzia delle Entrate (titolare di crediti compresi nella classe 2) si è opposta all'omologa del concordato ai sensi dell'art. 180, c. 4 legge fall, sostenendo in sintesi:

- A) che le percentuali di soddisfazione offerte ai creditori chirografari (5,10% a quelli inseriti in classe 1; 5,59% all'Erario e agli Enti previdenziali inseriti in classe 2, in realtà pari al 4,57% attualizzando l'importo al tasso legale alla data del 5.5.23) – peraltro a distanza di 5 anni dall'omologa - sarebbe talmente bassa da non poter integrare una apprezzabile soddisfazione per tali creditori, sicché non sarebbe conseguibile la c.d. causa concreta del concordato (dovendo a tal fine essere garantita, per effetto dell'esecuzione della proposta, non solo la ristrutturazione dell'indebitamento, ma anche una apprezzabile e non simbolica soddisfazione dei creditori) e dovrebbe perciò escludersi la fattibilità giuridica della proposta, che per tale assorbente ragione dovrebbe ritenersi inammissibile e, quindi, non omologabile;
- B) che al fine di verificare se la mancata adesione (voto contrario o mancanza di voto) da parte del creditore tributario o previdenziale sia determinate ai fini del raggiungimento delle maggioranze richieste (e, quindi, se sussista il primo presupposto per procedere al *cram down* ex art 180, c.4 legge fall), come sostenuto dal Tribunale di Siracusa (con decreto del 21.7.21), il credito di tali enti dovrebbe essere totalmente sterilizzato e quindi non dovrebbe essere considerato né nel computo dei votanti, né nel computo dei voti contrari e, inoltre, non si dovrebbe neppure tenere conto delle classi costituite esclusivamente da creditori fiscali e/o tributari. Secondo tale prospettazione, solo "*se per effetto di tale elisione sia dal numeratore che dal denominatore i voti favorevoli sono superiori ai voti contrari, l'adesione dell'amministrazione sarebbe decisiva*". Di conseguenza, posto che nel caso di specie sterilizzando e non considerando i crediti dell'Agazia delle Entrate, dell'INPS e dell'INAIL, rispetto ai residui crediti non risulterebbe raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli, l'adesione dei suddetti Enti non potrebbe ritenersi determinante e, per tale assorbente ragione, non potrebbe procedersi all'omologa forzata ai sensi dell'art 180, c. 4 legge fall. Nel caso di specie, peraltro, aderendo alla diversa interpretazione secondo cui bisognerebbe invece considerare anche i crediti degli enti previdenziali e fiscali e convertire in voto favorevole la loro mancata adesione (voto negativo o mancanza di voto), la proposta concordataria risulterebbe approvata in assenza di voto favorevole di almeno una classe, soluzione che contrasterebbe con l'art. 11 della direttiva n. 1023/19, che richiede il voto favorevole di almeno una delle classi;



rilevato che con atto depositato in data 4.7.23 anche l'INPS (titolare di crediti compresi nelle classi 2 e 3) si è opposta all'omologa del concordato ai sensi dell'art. 180, c. 4 legge fall, per le medesime ragioni già evidenziate nell'opposizione proposta da Agenzia delle Entrate (mancanza di causa concreta; natura non determinante del voto contrario dell'Agenzia delle Entrate e degli Enti previdenziali) e sostenendo, inoltre, che il *cram down* fiscale e previdenziale non potrebbe comunque essere operato in caso di voto espresso e in senso negativo dell'amministrazione (bensì solo in assenza di voto, al fine di porre rimedio ad una ingiustificata e irragionevole inerzia dell'amministrazione medesima) ed affermando, infine, che le classi sarebbero state scorrettamente formate. In particolare, quanto a quest'ultimo profilo, prendendo posizione sulla specifica questione sollevata dal Tribunale con il decreto con cui è stata fissata l'udienza ex art 180 legge fall, l'INPS ha affermato che la quota di credito previdenziale (dell'INPS e dell'INAIL) pari al 13,57% non degradata al chirografo (in quanto suscettibile di trovare soddisfazione anche nello scenario fallimentare, sulla base dei valori attestati dalla dott.ssa [redacted] nella relazione ex art 160, c. 2 e 182ter, c.1 legge fall) e pagata per intero oltre il biennio di moratoria di cui all'art. 186bis, c. 2 lett.c) legge fall, non avrebbe potuto essere collocata nella classe 3, insieme agli altri creditori privilegiati pagati per intero, ma oltre il suddetto periodo di moratoria massima. Secondo l'INPS, infatti, anche tale parte di credito previdenziale, da ammettere effettivamente al voto in misura corrispondente al pregiudizio patito per il tardivo pagamento (come da indirizzo giurisprudenziale ormai pacifico della Suprema Corte), avrebbe dovuto essere collocata in autonoma classe, al fine di impedire possibili fenomeni di sterilizzazione del voto negativo dell'Ente (per effetto, appunto, della inclusione in una classe unitamente ad altri creditori di cui il debitore si attenda il voto favorevole, stante la prevista soddisfazione integrale, seppur con moratoria) e di consentire al medesimo di provocare più agevolmente (tramite il dissenso e l'opposizione) il giudizio del Tribunale circa la convenienza della proposta in sede di omologazione. In ogni caso non sussisterebbe omogeneità di posizione giuridica e di interesse economico tra INPS/INAIL e gli altri creditori privilegiati inseriti in classe 3, sicché anche per tale ragione sarebbe stata necessaria la collocazione in classe autonoma. E, se ciò fosse avvenuto, le classi sarebbero allora risultate 4 e, anche convertendo in voto positivo la mancata adesione degli enti previdenziali e fiscali, la maggioranza avrebbe potuto essere conseguita solo in 2 classi su 4, sicché il voto di tali Enti non sarebbe comunque determinante per il raggiungimento delle maggioranze e non potrebbe quindi essere operata l'omologa coattiva del concordato ex art 180, c. 4 legge fall;

osservato che Comep srl in data 1.12.20 si è tempestivamente costituita in giudizio insistendo per l'omologazione del concordato preventivo e sostenendo in particolare la sussistenza di tutti i presupposti per procedere in tal senso ai sensi dell'art. 180, c. 4 legge fall;

visto il parere motivato del Commissario giudiziale in data 4.7.2023, con il quale lo stesso ha ribadito la propria posizione favorevole all'omologa del concordato, evidenziando che – come già esposto nella relazione ex art 172 legge fall – il piano industriale sotteso alla proposta è concretamente suscettibile di attuazione con acquisizione della provvista necessaria per dare esecuzione alla proposta, come comprovato anche dall'andamento economico/finanziario dell'impresa durante la procedura di concordato, in linea con le previsioni di piano;

ritenuto che i motivi di opposizione di Agenzia delle Entrate e di INPS siano infondati.

Ed invero:

- 1) **quanto alle contestazioni dell'INPS** si evidenzia in primo luogo che, l'attuale testo dell'art 180, c. 4 legge fall consente di operare il *cram down* in mancanza di adesione da parte degli enti fiscali e/o tributari, quindi sia in caso di voto negativo espresso, sia in mancanza di voto (posto che, non operando il meccanismo del silenzio assenso, il voto non espresso è equiparabile al voto contrario ed implica, pertanto, la mancata adesione del



creditore alla proposta concordataria). Pertanto, anche in caso di voto negativo espresso e motivato dell'Ente il Tribunale, ricorrendo le condizioni di cui all'art 180, c. 4 legge fall (natura determinante dell'adesione + soddisfazione garantita dal concordato superiore a quella possibile in caso di fallimento), dovrà procedere all'omologa della proposta concordataria, in accoglimento della richiesta in tale senso della debitrice.

- 2) **sempre in relazione alle contestazioni sollevate dall'INPS**, ritiene il Collegio che non si imponesse il collocamento in autonoma classe della parte di credito privilegiato capiente e pagata per intero ma oltre i due anni di moratoria, dovendosi ritenere in realtà legittima la collocazione di tale credito in classe 3 unitamente agli altri privilegiati pagati per intero, seppur con moratoria. In primo luogo, l'art. 182ter, c. 1 legge fall prevede chiaramente la necessità di tale classamento obbligatorio ed in classe autonoma solo per la parte di credito incapiante degradata a chirografo, sicché *a contrario* deve ritenersi che tale soluzione non sia imposta per legge anche per la parte capiente, seppur pagata con dilazione. D'altra parte lo stesso comma, al primo periodo, seppur a fini diversi, fa espresso riferimento al pagamento parziale del credito ed a quello dilazionato, in tal modo dimostrando di aver ben presente la relativa distinzione, sicché il riferimento alla sola parte di credito degradata al chirografo per incapienza nell'ultimo periodo del comma non può ritenersi casuale e la speciale disciplina ivi prevista non può quindi essere applicata (in virtù di interpretazione estensiva) anche alla parte di credito capiente, ma pagata in modo dilazionato. Inoltre, va evidenziato che l'ipotesi di classamento obbligatorio ed autonomo in esame è stata introdotta dalla legge 11.12.16 n. 232 e si era resa necessaria al fine di adeguare la disciplina di legge a quanto statuito dalla Corte di Giustizia con la pronuncia del 7.4.16 nella causa n. C 546-14 , in tema di possibilità di falcidia e di pagamento parziale dell'IVA in caso di concordato preventivo, per il caso in cui nell'alternativo scenario fallimentare la relativa pretesa non avrebbe potuto trovare integrale soddisfazione. La Corte aveva infatti ritenuto non contraria all'obbligo degli Stati membri di garantire il prelievo integrale dell'IVA nel proprio territorio una disciplina che prevedesse, nell'ambito di una procedura concorsuale, la soddisfazione solo parziale dell'imposta a condizione che, sulla base dell'attestazione di un esperto indipendente, fosse risultato accertato che il corrispondente credito non avrebbe potuto trovare una miglior soddisfazione nell'alternativo scenario fallimentare e sempre che fosse consentito allo Stato di votare contro la proposta di soddisfazione parziale del credito IVA (qualora, in particolare, non avesse concordato con le conclusioni del professionista indipendente), nonché di proporre opposizione avverso la proposta concordataria. Pertanto, proprio al fine di garantire allo Stato la possibilità di proporre opposizione contestando la convenienza ai sensi dell'art. 180, c. 5 legge fall si è resa necessaria la modifica del disposto dell'art 182ter legge fall, con la previsione della collocazione obbligatoria della parte di credito falcidiata e collocata al chirografo in autonoma classe. In tal modo, infatti, sarebbe stato garantito allo Stato, in caso di mancata adesione alla proposta di concordato che prevedeva il pagamento parziale dell'iva, di poter formulare opposizione contestando la convenienza della proposta rispetto allo scenario fallimentare (e quindi anche la valutazione sul punto espressa dal professionista indipendente), a prescindere dall'entità del proprio credito rispetto all'ammontare complessivo dell'indebitamento ammesso al voto. D'altra parte, sugli Stati membri incombe l'obbligo di garantire l'incasso dell'IVA e delle altre imposte di derivazione comunitaria, ma non anche quello di garantire che ciò avvenga entro termini predeterminati e perentori. Per ammettere il mero pagamento dilazionato dell'IVA, quindi, non si impongono i limiti e le garanzie sopra indicati, previsti dalla Corte di Giustizia solo per il caso di pagamento parziale dell'imposta, sicché la necessità di collocazione del credito erariale in autonoma classe anche per la parte pagata solo con dilazione non può dirsi soluzione interpretativa che, a dispetto del contrario tenore letterale della norma, sia imposta dalla necessità di evitare un contrasto con i principi e i vincoli dell'ordinamento



comunitario, come interpretati dalla Corte di Giustizia. In ogni caso, va evidenziato che – in caso di falcidia del credito erariale o previdenziale per incapacienza- la possibilità per lo Stato di formulare opposizione, contestando anche la convenienza della proposta, è già di per sé garantita dalla necessaria collocazione della parte di credito degradata al chirografo in autonoma classe, sicché a tal fine non è certo necessaria (e, quindi, non può nemmeno imporsi in via interpretativa) la collocazione in autonoma classe anche della parte di credito non falcidiata, ma ammessa al voto in quanto pagata oltre il biennio di moratoria. Neppur coglie nel segno l'osservazione di INPS secondo cui tale autonomo classamento si imporrebbe al fine di impedire tentativi di neutralizzazione del voto degli enti e di condizionamento della dinamica del voto, posto che tale risultato potrebbe essere in realtà maggiormente favorito proprio accedendo alla tesi del classamento autonomo, posto che in tal modo aumenterebbe necessariamente il numero delle classi riservate all'amministrazione fiscale e/o previdenziale il cui voto potrebbe essere trasformato da negativo in positivo attraverso la richiesta di *cram down* ex art 180, c. 4 legge fall, con conseguente aumento della possibilità di ottenere, in tal modo, la maggioranza per classi.

Sotto altro profilo, ritiene il Collegio che la comune natura privilegiata dei crediti inseriti in classe 3 ed il fatto che si tratti di pretese creditorie per le quali sia previsto il pagamento integrale ma oltre i due anni di moratoria (quindi tutte destinate a patire un pregiudizio per il ritardato pagamento) possano costituire caratteristiche comuni ed unificatrici, tali da consentire di ritenere sufficientemente omogenei sia la posizione giuridica, sia l'interesse economico di tutti tali creditori, senza che possa affermarsi la sussistenza di caratteristiche di disomogeneità del credito previdenziale, sotto i suddetti profili, tali da giustificare il collocamento in diversa classe.

Va quindi ribadita la corretta formazione delle classi, come già ritenuto con il provvedimento di ammissione del 13.1.23

- 3) **quanto alla contestazione sub. A) di Agenzia delle Entrate (e formulata anche da INPS)** va condiviso l'orientamento della Suprema Corte, espresso proprio in un'ipotesi di concordato preventivo in cui ai creditori chirografari era offerta una percentuale di soddisfazione molto bassa (1%), secondo cui *“Non rientra nell'ambito della verifica della fattibilità, riservata al giudice, il sindacato riguardante l'aspetto pratico-economico della proposta di concordato preventivo e la convenienza della stessa, neppure in ordine al profilo della misura minimale del soddisfacimento dei crediti rappresentati, in quanto si tratta di valutazioni che sono riservate ai creditori, e non è possibile individuare una percentuale fissa minima al di sotto della quale la proposta concordataria debba ritenersi inadatta a perseguire la causa concreta cui la procedura è volta consistente nel consentire il superamento della condizione di crisi dell'imprenditore e nel riconoscere agli aventi diritto la realizzazione del credito vantato in tempi ragionevolmente contenuti, sia pure per una minima consistenza”*(Cass. 3863/19). Orientamento che, a ben vedere, non può ritenersi contraddetto e messo in discussione dalla successiva pronuncia n. 28013/22 (richiamata da Agenzia delle Entrate) con la quale la Corte ha ritenuto invece necessaria la verifica da parte del Tribunale circa la idoneità della proposta a garantire ai creditori una soddisfazione apprezzabile, sol che si consideri che il caso considerato riguardava una procedura di omologa di un piano del consumatore nella quale, come è noto, non è previsto il voto da parte dei creditori ed ogni valutazione anche in punto di convenienza economica è necessariamente rimessa al Tribunale;
- 4) **quanto alla contestazione sub. B) di Agenzia delle Entrate (anch'essa formulata pure dall'INPS)**, rileva il Tribunale che il testo della norma, laddove prevede che l'adesione dell'amministrazione finanziaria o previdenziale debba essere *“determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'art 177 legge fall”*, implica necessariamente che il credito di tali enti debba essere considerato nel totale dei votanti (e non,



invece, sterilizzato) e che, al fine di verificare se l'adesione sia – appunto – determinante, il voto dei suddetti creditori debba essere ipotizzato come positivo e sommato a quello degli altri votanti in senso favorevole onde verificare se, in tal modo (e solo in tal modo), si riesca a raggiungere sia la maggioranza favorevole dei crediti ammessi, sia la maggioranza per classi. Il testo della norma, ad avviso del Collegio, depone assolutamente a favore della tesi della considerazione del credito e della conversione del voto (da sfavorevole a favorevole) degli enti fiscali e previdenziali e la diversa interpretazione sostenuta dall'Agenzia delle Entrate, oltre ad essere in contrasto con il chiaro dettato di legge, non può neppure ritenersi imposta al fine di evitare un possibile contrasto con l'art. 11 della direttiva insolvency, posto che per effetto della conversione da parte del Tribunale (possibile in presenza di specifici presupposti, tra cui la verifica della maggior vantaggiosità della proposta concordataria rispetto all'alternativo scenario fallimentare/liquidatorio) il voto degli enti va considerato a tutti gli effetti come positivo e, quindi, si perviene senz'altro all'omologa in presenza dell'approvazione della proposta da parte di almeno una classe (anzi, della necessaria maggioranza delle classi, posto che in mancanza di tale presupposto l'adesione non sarebbe determinante e la conversione del voto ex art 180, c. 4 legge fall non potrebbe neppure essere operata);

ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono e di quanto attestato dalla dott. _____ nelle relazioni in atti e verificato anche dal Commissario nella propria relazione ex art 172 legge fall, debbano ritenersi sussistenti tutti i presupposti necessari per procedere all'omologazione della proposta ai sensi dell'art. 180, c. 4 legge fall, atteso che:

- a) considerando come aderenti alla proposta Agenzia delle Entrate, INPS ed INAIL (a tal fine convertendo in positivo il voto negativo di Agenzia delle Entrate e considerando come votanti in senso favorevole INPS ed INAIL) risulterebbero raggiunte le maggioranze di cui all'art 177 legge fall, posto che i voti a favore sarebbero pari ad euro 2.515.831,27 (su un totale di crediti ammessi al voto di euro 3.291.526,38) e la maggioranza sarebbe raggiunta nelle classi 2 e 3 (quindi nella maggioranza delle classi). Il voto dei suddetti enti è quindi determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze e, pertanto, sussiste il primo presupposto per procedere al richiesto *cram down* fiscale e previdenziale, ai sensi dell'art 180, c 4 legge fall;
- b) secondo quanto previsto dal piano concordatario quinquennale, la prosecuzione dell'attività di impresa consentirà di conseguire una provvista complessiva (euro 1.100.000,00) superiore a quella che, in base alle valutazioni e verifiche operate dalla dott.ssa _____ nella relazione ex art 160, c. 2 legge fall, potrebbe essere ottenuta nell'alternativo scenario fallimentare (euro 833.742,90), con conseguente possibilità di far conseguire anche ai creditori chirografari una soddisfazione, seppur solo parziale del loro credito, che rimarrebbe invece totalmente insoddisfatto in caso di fallimento. In particolare, nello scenario fallimentare il credito vantato da Agenzia delle Entrate (per imposte dirette ed IVA) risulterebbe completamente insoddisfatto, mentre quello per contributi di INPS ed INAIL potrebbe ottenere una soddisfazione solo nella misura del 13,57%. La proposta concordataria, pertanto, garantendo una soddisfazione nella misura del 5,59% anche della parte di credito totalmente incapiente nello scenario fallimentare è senz'altro più vantaggiosa. D'altra parte, non vi sono serie ragioni di dubitare che i risultati prospettati nel piano potranno essere effettivamente conseguiti, come attestato dalla dott. ssa _____ laddove ha ritenuto il piano fattibile. Tale conclusione va senz'altro condivisa nei limiti della verifica (di non manifesta inettitudine a conseguire i risultati economici – e quindi i flussi necessari per la soddisfazione dei creditori - previsti) possibile da parte del Tribunale, tenuto conto del fatto che già in corso di fase concordataria in bianco LMV spa ha affidato in appalto lavorazioni per circa 550.000,00 euro a Comep srl, la quale ha conseguito ricavi medi mensili per circa euro 185.000,00 che, rapportati su un periodo di un anno, portano ad un fatturato complessivo annuale (euro 2.200.000,00 circa) superiore a quello considerato in via



prospettica nell'arco di piano (da un minimo di euro 1.922.345,00 nell'anno 2023, ad un massimo di euro 2.163.616,00 nel 2027).

D'altra parte, appare effettivamente attuabile la prospettata strategia di riduzione dei costi grazie al passaggio alla lavorazione solo per conto terzi, senza quindi necessità di sostenere in proprio la spesa per l'acquisto delle materie prime.

Anche il Commissario nella relazione ex art 172 legge fall del 22.3.23, valorizzando proprio i risultati conseguiti dalla ricorrente nel corso della procedura (quindi a seguito della attuazione delle strategie di riduzione dei costi e di gestione dell'impresa attuate dal nuovo management, a seguito del cambio di proprietà dell'impresa), che in relazione all'anno 2022 hanno evidenziato ricavi di euro 120.000,00 superiori alle previsioni del business plan, ha ritenuto effettivamente conseguibili i risultati economici – e quindi i flussi a sostegno della proposta – previsti nel piano, condividendo quindi le valutazioni sul punto dell'attestatrice dott.ssa Conclusioni ribadite dal Commissario anche nel proprio parere ex art 180 legge fall, non essendo emerse in momento successivo circostanze tali da indurre a ritenere non attendibili le previsioni di piano.

Appare quindi verosimile che – come prospettato – saranno effettivamente ottenibili i risultati economici indicati nel business plan, sicché appare effettivamente conseguibile la maggior provvista necessaria per garantire all'Agenzia delle Entrate, all'INPS e all'INAIL una soddisfazione superiore a quella ottenibile in caso di fallimento. Deve perciò ritenersi sussistente anche il secondo presupposto richiesto dall'art 180, c. 4 legge fall, ai fini dell'omologa coatta del concordato.

ritenuto, per il resto, che sussistano tutti i presupposti oggettivi e soggettivi per addivenire all'omologa del concordato atteso che:

- 1) la proposta e le condizioni del concordato sono state approvate dal consiglio di amministrazione della società con delibera redatta da notaio in data 25.11.22 ed iscritta nel registro delle imprese, sicché la domanda deve ritenersi approvata e presentata nel rispetto del disposto dall'art 152 LF;
- 2) la ricorrente svolge attività commerciale di costruzione e vendita di prefabbricati metallici ed affini, opere di carpenteria speciale e metallica e si trova in condizione di insolvenza (invero, come risulta dai bilanci, negli ultimi tre anni – soprattutto a causa della riduzione della domanda durante il periodo di pandemia e dell'aumento dei costi per le materie prime e per l'energia - la società ha registrato una considerevole contrazione dei ricavi, con chiusura degli ultimi due esercizi in perdita e crisi di liquidità, che non le ha consentito di assolvere con regolarità alle proprie obbligazioni; la società ha infatti chiuso l'esercizio 2021 con patrimonio netto negativo di euro 733.442,00); inoltre dai bilanci degli anni 2019/20 e 21 emerge la sussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 1 LF, necessari per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- 3) nel corso del procedimento, anche a seguito delle verifiche operate dal Commissario, non è emerso alcun rilevante difetto di veridicità dei dati esposti nel piano concordatario, né alcuna rilevante carenza nell'attestazione della professionista dott. per cui il voto deve ritenersi correttamente espresso dai creditori, sulla base di adeguate informazioni ricevute in ordine alla proposta ed al piano ad essa sotteso;

ritenuto, in conclusione, che le opposizioni di Agenzia delle Entrate e di INPS debbano essere rigettate e che debba essere invece accolta la richiesta di Comep srl, di omologa della proposta concordataria ai sensi dell'art. 180, c. 4 legge fall

PQM



Visto l'art. 180, c. 4 e 5 legge fall:

- 1) **rigetta** le opposizioni proposte da Agenzia delle Entrate e INPS;
- 2) **omologa** il concordato preventivo proposto da **Co.me.p srl**, con sede in Sommacampagna, via Dell'Industria n. 48, p.iva 04204500237;
- 3) **conferma** la nomina quale giudice delegato del dott. Luigi Pagliuca;
- 4) **conferma** la nomina quale commissario giudiziale
- 5) **demanda** il controllo sull'esecuzione del concordato al Commissario Giudiziale, che dovrà redigere semestralmente un rapporto riepilogativo sull'esecuzione del concordato, da trasmettere al Giudice Delegato ed ai creditori a mente dell'art. 182, comma 2, l. fall;
- 6) **dispone** che la proponente, entro il mese successivo ad ogni trimestre solare, predisponga una relazione riepilogativa in ordine alla gestione economica e finanziaria dell'impresa, corredata da una situazione economica-patrimoniale infrannuale e dell'indicazione delle più rilevanti operazioni economiche e finanziarie compiute o che intende compiere, da inviare al Commissario Giudiziale, il quale provvederà a trasmetterla al Tribunale con le proprie osservazioni e ad inviarla ai creditori a mente dell'art. 182, comma 2°, l. fall.; eventuali istanze di secretazione di operazioni concretanti scelte strategiche saranno valutate dal Giudice Delegato su parere del Commissario, prima della comunicazione della relazione ai creditori;
- 7) **dispone** che il Commissario riferisca tempestivamente al Giudice Delegato il verificarsi di qualsiasi circostanza che possa determinare l'impossibilità di addivenire alla corretta attuazione del piano di concordato e/o dal quale possa derivare pregiudizio al ceto creditorio;
- 8) **dispone** che la proponente, entro venti giorni prima delle scadenze previste nel piano, predisponga un piano dei pagamenti da inviare previamente al Commissario, che lo trasmetterà al Giudice Delegato ed ai creditori, con le proprie osservazioni; la proponente provvederà a trasmettere al Commissario la documentazione attestante i pagamenti effettuati;
- 9) **dispone** che le somme dovute agli eventuali creditori risultati irreperibili siano depositate su un libretto o conto corrente bancario o postale (aperto a fronte della consegna all'istituto bancario o postale di copia del presente decreto) intestato ai creditori irreperibili del concordato della società Comep srl, dando comunicazione del deposito al Giudice delegato. Il deposito equivarrà a pagamento da parte della società in concordato. I creditori irreperibili, per ottenere quanto di loro spettanza, dovranno presentare istanza al Giudice delegato, il quale autorizzerà il pagamento a favore dell'istante. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non reclamate nel frattempo dai creditori irreperibili dovranno essere devolute dall'istituto depositario direttamente a favore del Fondo Unico Giustizia, ai sensi dell'art. 2, comma 2bis del d.l. n. 143/08, il tutto dando comunicazione del versamento al Giudice Delegato.
- 10) **rimette** al Giudice delegato l'emissione dei provvedimenti opportuni volti a risolvere ogni questione che dovesse insorgere nel corso dell'esecuzione della proposta di concordato, nonché a dirimere eventuali conflitti insorti fra gli organi della procedura ovvero fra questi ultimi e la società proponente;
- 11) **dà atto** che nel piano è stato fissato al 30.6.2028 il termine finale per l'adempimento del concordato.
- 12) **dispone** che il presente decreto sia pubblicato ai sensi dell'art. 17 LF e sia comunicato alla debitrice, all'Agenzia delle Entrate, ad INPS e al Commissario, il quale provvederà a darne notizia agli altri creditori.

Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 14.7.2023



Il Giudice estensore
Dott. Luigi Pagliuca

La Presidente
Dott.ssa Monica Attanasio

Firmato Da: ATTANASIO MONICA Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: 3c730559ec3d1b70ba54df0546b053f5 - Firmato Da: PAGLIUCA LUIGI Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 684057b3b225a84

